

## Distanze di rispetto da strade e autostrade: cosa dice il codice stradale?

Il codice della strada stabilisce distanze di rispetto diverse a seconda che si tratti di autostrade, strade extraurbane, strade urbane, strade locali e del raggio di curvatura stradale

11 marzo 2015

Le distanze minime dalle strade variano a seconda del tipo di strada di cui si tratta, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del **Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)**.

In particolare:

A – **Autostrade;**

B – **Strade extraurbane principali;**

C – **Strade extraurbane secondarie;**

D – **Strade urbane di scorrimento;**

E – **Strade urbane di quartiere;**

F – **Strade locali.**

In relazione a tali diversi tipi di strade, è necessario distinguere secondo che si tratti di strada fuori da un centro abitato, ovvero all'interno di esso.

### **Distanze al di fuori dei centri abitati**

In relazione a tale caso, l'art. 26 del **Regolamento di attuazione e esecuzione del codice della strada** dispone quanto segue

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire **canali, fossi o** nell'eseguire **qualsiasi escavazione lateralmente alle strade**, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

**Fuori dai centri abitati**, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle **zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico** generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

L'art. 26 precisa altresì le norme da osservare per **alberi, siepi, piantagioni** o altro.

Attenzione, però, le distanze ora citate sono relative ai tratti di **strada rettilinea**.

Per quanto riguarda i tratti curvi, si applica l'art. 27, il quale distingue a seconda di **raggi di curvatura** superiori o inferiori a m 250. Nel primo caso, la strada è equiparata a una strada rettilinea e si osserva pertanto senz'altro l'art. 26; nel secondo, caso, le distanze disposte dall'art. 26 devono essere misurate non dal ciglio della strada, bensì dalla linea retta che congiunge il punto iniziale e il punto iniziale della curva (ricordiamo che tale linea, in relazione all'arco descritto dalla curva, è detta "corda").

Qualora le distanze misurate con **criterio della corda** risultino inferiori a quelle misurate con criterio di rettilinei, devono essere rispettate queste ultime.

### **Distanze nei centri abitati**

Sono definite dall'art. 28, il quale dispone quanto segue.

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle **nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni** o negli **ampliamenti fronteggianti le strade**, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:


- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
- c) 10 m per le strade di tipo F.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei **muri di cinta**, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:


- a) m 3 per le strade di tipo A;
- b) m 2 per le strade di tipo D.

Come si vede, le distanze minime non sono sempre previste in relazione a tutti i tipi di strada. Per i tipi di strada di volta non menzionati, nel silenzio della norma non vi sono distanze minime da rispettare.

Le distanze dalle **intersezioni stradali dei passi carrai** sono stabilite in base alla morfologia di ciascun passo carraio:



*Accesso con abbassamento del marciapiede (a); accesso con interruzione del marciapiede (b); accesso con rampa carrabile (c).*




*Accesso con attraversamento di percorso pedonale o ciclabile (a); accesso a raso (b); accesso agricolo (c).*

- **Passi carrabili con marciapiede:** sono individuati da apposito manufatto stradale, generalmente costituito da listoni di pietra o altro materiale, abbassamenti o intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del **piano stradale** intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- **Passi carrabili senza marciapiede** (a "raso"): sono caratterizzati da accesso diretto da manto stradale o comunque privi di un'opera visibile, e che non interessino **percorsi pedonali** (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).


I passi carrabili che immettono in **aree ed edifici dotati fino a 16 posti per la sosta** devono possedere una larghezza minima di m 3,00. Tale misura è ridotta fino a m 2,30, nel caso di oggettiva impossibilità costruttiva o per gravi limitazioni della fruibilità e della proprietà privata.

La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di **divieti di sosta** oltre a quello relativo al solo passo carrabile. Qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a elevato traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale:



*Distanza accesso carrabile da intersezioni stradali nei centri abitati. Legenda: A = accesso carrabile; S = strisce pedonali.*

Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da intendersi intersezioni anche le **rotatorie** e gli **svincoli** a livelli sfalsati:



*Distanza accesso carrabile da svincoli. Legenda: A = accesso carrabile; S = strisce pedonali; R = raggio di curvatura.*

Con un'importante sentenza, il **Consiglio di Stato** ha stabilito che tutte le distanze di cui sopra devono essere osservate anche in relazione ai meri depositi di sabbia o materiale inerte di altezza superiore a 50 cm. I quali, agli effetti delle norme in esame, vengono equiparati a costruzioni in senso tecnico (**Consiglio di Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1624**).

---

---